



# CITTÀ DI OLGIATE COMASCO

*Provincia di Como*

*Piazza Volta, 1 – Tel. 031/994611 – Fax 031/944792*

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA N. 74 del 04/09/2023**

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL DLGS 152/2006 PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI IN LOCALITÀ FOSSI DI RONGIO.

### **SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

- con contratto n.320 serie 1T rep. n.21 del 27/03/2014 il Comune di Olgiate Comasco ha affidato all'ATI tra Turcato di Turcato Ugo e Corallo Antonino & C. s.r.l. e Econord Spa l'incarico, a seguito di procedura selettiva, per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- con perizia suppletiva e di variante in data 16/05/2015 a firma del Responsabile Unico del Procedimento è stata affidata alla predetta ATI il servizio di gestione del Centro di Raccolta sito in via Fossi di Rongio fino a scadenza contrattuale;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la gestione del centro di raccolta è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 Legge 146/90 e s.m.i.), e costituisce attività di pubblico interesse, secondo l'art. 178, comma 1° del D.lgs. 152/2006, attività disciplinata da tale Decreto, per cui dovrà essere assicurata la prosecuzione del servizio stesso;
- la chiusura del centro di raccolta, seppur temporanea, pregiudicherebbe le condizioni di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, favorendo l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, con conseguente grave danno della salute ed igiene pubblica e dell'ambiente in generale;

#### **IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE:**

- l'ATI tra Turcato & C. s.r.l. e Econord Spa – appaltatrice dei servizi di igiene urbana, possiede i requisiti di natura tecnico-economica necessari per lo svolgimento del servizio di gestione del centro di raccolta;
- le modalità operative di gestione del centro di raccolta sono contemplate e contenute nei documenti contrattuali in essere;

#### **TENUTO CONTO che:**

1. il centro di raccolta rifiuti è collocato all'interno di un'area che ospitava le attività dell'ex forno di incenerimento di proprietà di un consorzio di enti pubblici sulla quale si dovranno attuare una serie di

interventi di recupero delle passività ambientali presenti, senza peraltro la necessità di procedura di bonifica in quanto i materiali presenti nel sottosuolo, inertizzati, non cedono sostanze dannose e/o inquinanti all'aria, al suolo ed alle acque;

2. il centro di raccolta rifiuti è dotato di:
  - adeguata viabilità interna;
  - recinzione di altezza non inferiore a due metri
  - piantumazione perimetrale;
  - sistema di illuminazione;
  - zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi;
  - cassoni scarrabili/contenitori;
  - apposita area per i RUP dotata di copertura;
3. il centro di raccolta risulta allacciato alla rete fognaria comunale, nella quale confluiscono le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, in corretta manutenzione e pulizia e che non vi è dispersione in loco delle acque, e l'acqua di pioggia caduta sul centro raccolta non si infiltra nel terreno;
4. è in fase di affidamento un servizio professionale con il quale si intende provvedere con la stesura di un progetto idoneo alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento all'interno del quale, in prima istanza, si dovrà valutare la reale percorribilità tecnica della separazione delle acque di prima pioggia, da inviare in fognatura, e la dispersione in loco delle seconde piogge, tenuto conto della tipologia di terreno (presenza di strati argillosi) e dei depositi di materiali nel sottosuolo;

**VISTO** il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATO** l'art 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili e urgenti che non possano essere reiterate per un periodo superiore a 18 mesi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**RICHIAMATO** l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

**VISTO** il D.M. 08/04/2008 avente ad oggetto "*Disciplina dei centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati*";

**VISTO** il D.lgs. 25/07/2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Attuazione delle direttive 2002/95-CE – 2002/96-CE e 2003/108-CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature nonché allo smaltimento dei rifiuti*";

**TUTTO QUANTO** sopra premesso e ritenuto, fatte proprie le premesse sopra rappresentate, ravvisata ed accertata l'esistenza di tutte le ragioni, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 191 del D.lgs. 152/2006;

**VISTO** l'art 50 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000;

## **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa, all'ATI tra Turcato di Turcato Ugo e Corallo Antonino & C. s.r.l. e Econord Spa di provvedere all'apertura e gestione del Centro Raccolta Rifiuti sito in via Fossi di Rongio a far data della presente ordinanza. La gestione dovrà essere effettuata nello scrupoloso rispetto del Regolamento di igiene urbana vigente;

All'Ufficio Tecnico Comunale,

di affidare il servizio professionale per gli approfondimenti ed il successivo ed eventuale progetto di separazione delle acque di prima pioggia, laddove si dimostrasse tecnicamente percorribile, finalizzato ad ottenere l'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle disposizioni vigenti;

## **DISPONE**

1. l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, per la durata fino al prossimo 31/07/2024, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, con salvezza di revoca anticipata al verificarsi del rilascio dell'autorizzazione allo scarico per il centro di raccolta comunale alla normativa di cui al D.M. 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di procedere con provvedimenti integrativi;
2. la trasmissione della presente ordinanza entro e non oltre 5 (cinque) giorni:
  - alla Provincia di Como – Settore Ecologia;
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Roma
3. la comunicazione della presente ordinanza:
  - al responsabile dell'Area Tecnica settore Lavori pubblici - manutenzioni - ecologia del Comune di Olgiate Comasco;
  - all'ATI tra Turcato di Turcato Ugo e Corallo Antonino & C. s.r.l. e Econord Spa ;
  - al comando di Polizia Locale;
4. che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito del Comune di Olgiate Comasco per tutto il tempo di validità dello stesso;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalla medesima data.

**Sindaco**

Moretti Simone / Infocamere S.c.p.a.